

COMUNE DI LAGO
Provincia di Cosenza

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA**

Verbale n. 4

OGGETTO: **Parere sulla proposta di SOSPENSIONE DELLA QUOTA
CAPITALE (09/04/2024-31/12/2024) DEI PIANI DI
AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO**

Data 07.05.2024

L'anno 2024, il giorno 07 del mese di maggio, l'organo di revisione economico-finanziaria, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11/09/2023, è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa alla sospensione della quota capitale (09/04/2024 - 31/12/2024) dei piani di ammortamento mutui Istituto Credito Sportivo;

Esaminata la documentazione acquisita agli atti d'ufficio connessa alla proposta di delibera in oggetto, che illustra i finanziamenti oggetto di sospensione della quota capitale (09/04/2024- 31/12/2024) dei piani di ammortamento mutui Istituto Credito Sportivo e che riporta gli effetti economici e finanziari di tali finanziamenti in ipotesi di completamento dell'operazione di rinegoziazione stessa, nonché sentita l'illustrazione della stessa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

PREMESSO CHE:

- L'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 "Funzioni dell'organo di revisione", così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, prevede al punto 4) che l'Organo di revisione rilasci apposito parere in merito al ricorso dell'indebitamento;
- il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 è stato approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.04 del 23.04.2024, esecutiva ai sensi di legge

ATTESO CHE:

- ABI, ANCI e UPI hanno sottoscritto un Accordo per la sospensione per un anno della quota capitale dei mutui dei Comuni e delle Province;
- I Comuni e le Province potranno chiedere alle banche che aderiranno all'Accordo, di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere (*solo i contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo*) in scadenza nel periodo intercorrente tra il 09 aprile 2024 - data di stipula dell'Accordo - e il 31 dicembre 2024, con estensione di sei mesi della durata del piano di ammortamento originario. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni;
- lo scopo di tale Accordo è fare in modo che i Comuni e le Province possano ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità in un contesto caratterizzato da un generale e persistente incremento dei prezzi, in particolare quelli energetici e delle materie prime;
- Gli enti hanno tempo fino al 10 maggio 2024 per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche.

L'Accordo prevede, tra l' altro:

- la possibile sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza in scadenza nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2024 - data di stipula dell'Accordo - e il 31 dicembre 2024;
- che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le banche commissione all'operazione di sospensione);
- che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste;
- che al termine del periodo di sospensione, la banca estenda la durata del piano di ammortamento originario di 1 (*uno*) anno.

INTESO CHE la presente rimodulazione del debito mutuato con l' Istituto Credito Sportivo è governata dal richiamato Accordo ABI, ANCI e UPI sottoscritto in data 09/04/2024 che all'art. 4 comma 6 prevede quanto segue: il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto ed in particolare si rappresenta che ogni contratto è soggetto ad un tasso fisso.

PRESO ATTO, altresì, che anche per i mutui bancari vale quanto disposto dall'articolo 7, comma 2 del dl n. 78/2015, da ultimo modificato sempre con il dl "Milleproroghe" (art. 3-ter, co. 1) che consente di utilizzare i risparmi di linea capitale, fino al 2025, senza alcun vincolo di destinazione, quindi anche per spesa corrente;

VISTO il DL 198/2022 "Milleproroghe" convertito in Legge n. 14/2023 dispone che "In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l' obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione";

PRESO ATTO che alla data odierna tra le banche che hanno aderito all'accordo è presente l'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO e che il Comune di Lago ha in essere con tale Istituto le seguenti linee di finanziamento:

Posizione	Importo mutuo	Capitale residuo
1-3237000	66.000,00 €	45.271,66 €
1- 4448700	142.000,00 €	89.933,37 €
1-5475500	28.000,00 €	23.674,17 €
1-5962000	60.000,00 €	60.000,00 €
TOTALI	296.000,00 €	218.879,20 €

Il Revisore dei Conti, esperita l'istruttoria di merito, in ordine agli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b) punto 2;

ESPRIME

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 06.05.2024 avente ad oggetto l'adesione alla sospensione della quota capitale (09/04/2024- 31/12/2024) dei piani di ammortamento mutui accesi presso l'Istituto di Credito Sportivo, non rilevando alcun elemento ostativo all'approvazione della medesima da parte del Giunta Comunale e fornendo indicazione affinché i risparmi di spesa siano impiegati per rafforzare gli equilibri di bilancio dell'Ente.

Montegiordano (Cs) li 07.05.2024

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Pisani Salvatore Nicola